MINISTERO DELL'INTERNO

TESTI COORDINATI

2

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi

DISPOSIZIONI di PREVENZIONE INCENDI

MINISTERO dell'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DISPOSIZIONI di PREVENZIONE INCENDI

TESTI COORDINATI: Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

a cura di: **Gioacchino Giomi**
Valter Cirillo

SOMMARIO

➤ Prefazione pag. **5**
di **Gioacchino Giomi** *e* **Valter Cirillo**

➤ Ministero dell'Interno. Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 (SOGU n. 85 dell'11 aprile 1996) « **11**
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
Coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
(GU n. 150 del 30 giugno 2005)

➤ Linee guida per la redazione del progetto preliminare « **44**

➤ Ministero dell'Interno. Circolare n. 31 Mi.Sa., prot. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis, del 20 dic. 2005 « **60**
D.M. 6 giugno 2005 "Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - Chiarimenti in merito all'ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento.

PREFAZIONE

Le disposizioni di sicurezza sugli impianti sportivi partono dal presupposto che i soggetti da proteggere sono i praticanti, il pubblico e gli addetti. Conseguentemente nel corso degli anni sono state individuate misure di prevenzione e di protezione sempre più finalizzate a garantire la sicurezza tenendo conto dell'incremento del numero dei praticanti e della crescita qualitativa della domanda di sport. La normativa che ne è scaturita ha cercato di affrontare l'intero ciclo del servizio sportivo attraverso interventi organici inerenti la programmazione, la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione dell'impianto.

A tal fine il decreto 6 giugno 2005, che integra il decreto 18 marzo 1996, introduce aspetti innovativi per la realizzazione dei settori prevedendo, in particolare, la realizzazione di uno spazio dedicato ai sostenitori della squadra ospite e disciplinando le modalità di prefiltraggio e filtraggio degli spettatori nella fase di accesso all'impianto, affidando alle società utilizzatrici il compito del controllo, accoglienza ed indirizzamento degli spettatori all'interno delle zone a loro dedicate. Inoltre le modalità di gestione della sicurezza vengono rivisitate articolandole in gestione della sicurezza antincendio, gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica e gestione dell'impianto sportivo di pertinenza delle società utilizzatrici dell'impianto stesso.

Alle disposizioni relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti sportivi si affiancano altri due decreti emanati anch'essi il 6 giugno 2005 dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che regolamentano l'emissione, la distribuzione, la vendita e la cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi (biglietti) e la realizzazione degli apparati di videosorveglianza televisiva a circuito chiuso.

Una delle principali innovazioni apportate al decreto 18 marzo 1996 riguarda la previsione normativa dei complessi sportivi multifunzionali, strutture già presenti in varie città europee e che anche nel nostro paese stanno prendendo piede. L'obiettivo è realizzare un impianto che preveda, oltre alla funzione specifica dello sport, una serie di attività collaterali di svago realizzate in assoluta armonia con gli spazi esterni. Attraverso la normativa di sicurezza si vuole supportare e consolidare un nuovo modo di intendere le manifestazioni sportive introducendo una serie di misure finalizzate a garantire la sicurezza e nel contempo a consentire di aumentare e migliorare l'offerta di servizi disponibili negli impianti.

Le caratteristiche innovative della norma sono compatibili con l'esigenza di incrementare e riorganizzare le attività sportive e sociali nell'area dell'impianto sportivo; di offrire una maggiore multifunzionalità della struttura sportiva introducendo servizi ricreativi al suo interno e di creare un ruolo polifunzionale dell'area quale ambito di funzioni sportive, sociali, terziarie, ricreative.

Tale opzione era contemplata, dalla previgente normativa, per i soli impianti al chiuso,

per i quali veniva consentita la coesistenza con attività, anche soggette all'obbligo dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, diverse per tipologia e consistenza. Era questo sostanzialmente il caso delle palestre e delle piscine inserite all'interno delle scuole, degli uffici, di alcuni ospedali. Nulla veniva detto per gli impianti classificati all'aperto, cioè gli impianti caratterizzati dallo spazio scoperto dell'area destinata alle attività sportive, quali ad esempio, gli stadi di calcio.

Le misure di protezione che sono state adottate per consentire l'integrazione nei complessi sportivi di locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, alberghi, uffici, centri commerciali ed altro lo riguardano soprattutto la segregazione dei flussi di esodo dei tifosi rispetto ai flussi provenienti dalle altre attività, attraverso la realizzazione di distinti sistemi di vie di uscita e la realizzazione di compartimenti antincendio da inserire nella interconnessione tra volumi edilizi al fine di ridurre le conseguenze della propagazione di un eventuale incendio.

Un'altra innovazione apportata si riferisce alla definizione di area di servizio esterna che è stata leggermente variata rispetto a quella contenuta nel decreto 18 marzo 1996 per chiarire il concetto che si tratta di una area pubblica o aperta al pubblico che può essere annessa anche temporaneamente all'impianto sportivo per consentire l'accesso, soprattutto in occasioni di manifestazioni calcistiche che si svolgono in stadi che superano i 10.000 spettatori, unicamente agli aventi diritto, cioè agli spettatori in possesso di biglietto. Di fatto questa area coincide con "l'area riservata", anch'essa di nuova istituzione, che è compresa fra i cancelli di ingresso all'impianto e quelli che si attestano sulla zona esterna. E' una zona dove sono possibili attività di intrattenimento, vendita di alimenti, gadget ed altro e che risponde sia alle esigenza di controllo degli spettatori che a quella di sicurezza di tutti coloro che vi stazionano in attesa di entrare nell'area di massima sicurezza. Per evitare problemi nella fase di afflusso che di deflusso, sia in condizioni normali che di emergenza, i varchi di accesso e di uscita presenti sulla delimitazione dell'area riservata devono essere non inferiori, come numero e larghezza, a quelli presenti sulla delimitazione dell'area di massima sicurezza.

Il concetto di area di massima sicurezza che comprende oltre all'area di servizio annessa anche l'impianto sportivo vero e proprio è stato introdotto dal decreto 6 giugno 2005, principalmente per gli stadi di capienza superiore a 10.000 posti dove si disputano manifestazioni calcistiche, ed è destinata unicamente agli spettatori che vi accedono tramite tornelli di larghezza di 0,60 m "a tutta altezza", cioè non inferiori a 2,20 m, i quali permettono il passaggio ad una sola persona per volta per consentire il secondo controllo del biglietto. Per favorire un afflusso regolare, le nuove disposizioni stabiliscono che deve essere previsto un varco ogni 750 spettatori in modo che le operazioni di ingresso siano completate in un'ora e mezza. Questo significa che deve essere previsto un varco di accesso di 0,60 m ogni 1125 spettatori con un minimo di due varchi per ogni settore. Viene ribadito che la realizzazione dell'area di massima sicurezza non deve assolutamente interferire con il dimensionamento e la funzionalità delle uscite di sicurezza, delle vie di esodo e di accesso dei mezzi di soccorso.

Ai fini dell'esodo dall'area di servizio annessa all'impianto, che per stadi superiori a 10.000 spettatori dove si disputano manifestazioni calcistiche è compresa nell'area di massima sicurezza, il decreto del 6 giugno 2005 precisa che la delimitazione di tale area deve essere distanziata di almeno 6,00 m dal perimetro dell'impianto sportivo e tale da consentire un agevole deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite

dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna (250 persone/modulo), quelle dallo stesso impianto (50 persone/modulo) e della massima densità di affollamento di 2 persone/mq.

Le novità introdotte all'interno dell'impianto riguardano essenzialmente i sistemi finalizzati alla separazione tra la zona spettatori e quella destinata all'attività sportiva per gli incontri di calcio con un numero di spettatori superiore a 10.000 al fine di contemperare le esigenze di funzionalità degli impianti, volute dalla normativa sportiva europea ed internazionale che prescrive l'abbattimento delle separazioni tra pubblico e terreno di gioco, con quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le varie modalità di separazione (parapetto di 1,10 m o fossato non inferiore a 2,50 m o rialzo di 1,00 m della zona spettatori rispetto al terreno di gioco) fanno comunque salvo il principio, stabilito dal decreto del 1996, che per ogni settore devono essere presenti almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m che in caso di emergenza consentano di far defluire il pubblico verso la zona di attività sportiva. Anche nella realizzazione del settore dedicato ai sostenitori della squadra ospite, stabilita dal nuovo articolo 7, viene prevista la realizzazione di almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti, come per gli altri settori in cui deve essere suddiviso l'impianto.

L'abbattimento delle barriere fra pubblico e terreno di gioco, imposte dalle disposizioni UEFA/FIFA, ha comportato comunque una implementazione degli adempimenti organizzativi per far fronte in modo concreto ed efficace a manifestazioni di tifo violento. A tal fine è stato previsto il presidio all'interno della zona attività sportiva, oltre delle forze di polizia e dei vigili del fuoco per l'espletamento dei rispettivi compiti di istituto, anche di personale assunto dalla società utilizzatrice dello stadio appositamente addestrato che permetta di garantire il rispetto delle regole di utilizzo dell'impianto.

Sotto il profilo della sicurezza antincendio vengono richiamati i criteri dettati dal decreto 10 marzo 1998, emanato in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 626/94, ai fini dell'organizzazione e della gestione della sicurezza. Da tale richiamo ne consegue l'implicita ammissione che il decreto legislativo 626 trova applicazione ed è da considerarsi cogente anche per gli impianti sportivi con l'obbligo, quindi, di prevedere in pianta stabile e non solo in condizioni di emergenza, un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza, nell'ambito del quale si inseriscono, in modo naturale, le pianificazioni da attuare al verificarsi di determinate evenienze.

Viene definita in modo inequivocabile la figura del titolare dell'impianto sportivo quale unico responsabile della sicurezza. Tale precisazione fuga ogni dubbio interpretativo sulle competenze gestionali tra l'ente pubblico, normalmente proprietario dell'impianto, e la società sportiva fruitrice dello stesso impianto.

Altro concetto introdotto è costituito dall'obbligo della predisposizione a cura del titolare, ovvero della società utilizzatrice per impianti con oltre 10.000 persone, del piano di sicurezza dell'impianto sportivo. Tale piano deve contemplare, oltre che le prescrizioni e limitazioni di esercizio impartite dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, anche altri aspetti specifici per la gestione ordinaria ed in emergenza dell'impianto.

Anche per gli impianti sportivi, come per le altre attività soggette ai controlli antincendio è stata prevista la istituzione di un registro dei controlli periodici, ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi alla verifica di efficienza e di funzionalità dei siste-

mi, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi con specifica funzione di sicurezza antincendio.

Gli adempimenti gestionali relativi al mantenimento delle condizioni di sicurezza sono stati completamente separati da quelli inerenti la gestione dell'emergenza, introducendo l'obbligo di realizzare nell'ambito degli impianti sportivi di capienza superiore a 10.000 spettatori dove si disputano incontri di calcio, un apposito locale destinato a centro di gestione delle emergenze. In tale centro ha sede, nel corso della manifestazione calcistica, il gruppo operativo sicurezza (G.O.S.) nel cui ambito operano in sinergia le varie figure preposte a gestire l'impianto sportivo. Specifiche disposizioni sono state previste per i complessi sportivi multifunzionali finalizzati alla gestione unificata dell'emergenza.

È stato inoltre previsto che gli impianti al chiuso, in caso di utilizzo occasionale per manifestazioni non sportive, vengono assimilati, ai fini della individuazione della capacità di deflusso, ai locali di pubblico spettacolo. Pertanto per locali con pavimento a quota compresa tra + 1 rispetto al piano di riferimento la capacità di deflusso dovrà essere pari a 50, per locali con pavimento a quota compresa tra + 7,5 rispetto al piano di riferimento il valore dovrà essere di 37,5 e per locali con pavimento a quota compresa al di sopra o al di sotto di 7,5 rispetto al piano di riferimento tale valore sarà di 33.

Ai fini procedurali il decreto 6 giugno 2005 stabilisce che per tutti gli impianti sportivi, indipendentemente dalla capienza e destinazione, la domanda di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da presentare al Comune deve essere integrata con la documentazione tecnica progettuale finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi prescritta dall'art. 2 del DPR 37/98 così come specificata dall'allegato I lettera B del D.M. 4 maggio 1998. E' opportuno chiarire comunque che le modalità per il rilascio del certificato di prevenzione incendi non vengono variate con il nuovo decreto e seguono le disposizioni stabilite dal predetto DPR 37/98. Inoltre, considerato che gli adeguamenti degli impianti sportivi esistenti alle disposizioni contenute nel decreto 6 giugno 2005 potrebbero comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, nel caso dovesse manifestarsi tale evenienza, i titolari degli impianti devono avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del citato DPR finalizzate all'ottenimento di un nuovo certificato di prevenzione incendi.

Considerato che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è legata all'inizio della stagione calcistica 2005 – 2006, è chiaro che ci si riferisce a tutti quei provvedimenti finalizzati a garantire l'ordine pubblico e non ad altri tipi di intervento quali la realizzazione di complessi multifunzionali o l'utilizzazione degli impianti per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Qualora per oggettive esigenze, gli interventi di adeguamento alle misure di ordine pubblico necessitassero di tempi più lunghi, il Prefetto può concedere specifiche proroghe per un massimo di sei mesi ovvero concedere deroghe, secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.M. 18.3.1996, tranne che per gli aspetti di sicurezza antincendio di competenza dei Direttori regionali dei vigili del fuoco.

Per consentire una più agevole applicazione delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi si è provveduto a predisporre il testo del decreto 18 marzo 1996, coordinato con il decreto 6 giugno 2005, in cui sono state evidenziate:

- *in corsivo chiaro sottolineato le disposizioni relative ai complessi sportivi multifunzionali;*
- ***in corsivo grassetto sottolineato le disposizioni relative agli impianti sportivi all'aperto dove si disputano manifestazioni calcistiche di capienza superiore a 10.000 spettatori;***
- ***in corsivo grassetto le disposizioni relative agli impianti sportivi all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000;***
- in tondo le disposizioni relative per gli altri tipi di impianti sportivi, *dove in corsivo chiaro sono evidenziate le integrazioni apportate dal D.M. 6.6.2005.*

Ovviamente le suddette disposizioni possono trovare contestuale applicazione per impianti sportivi che presentano l'insieme delle caratteristiche evidenziate.

Infine sono state inserite alcune note di richiamo alle schede, allegate alla lettera circolare prot. n.P1091/4139 sott.7/4 del 5 agosto 2005, che costituiscono le linee guida per la realizzazione dei sistemi di separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva, dei settori, delle aree di sicurezza e varchi e dei sistemi di videosorveglianza.

Gioacchino Giomi, **Valter Cirillo**

(Pubblicato su S.O.G.U. n. 85 del 11 aprile 1996)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 marzo 1996

Decreto ministeriale 18 marzo 1996 (S.O.G.U. n. 85 dell'11/04/1996) concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 (G.U. n. 150 del 30/06/2005).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;

Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001;

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002;

Viste le disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del

Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attività sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio;

Ravvisata l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, per gli aspetti di prevenzione degli incendi;

D E C R E T A:

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n° 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100, o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni:

SPAZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA

Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.

ZONA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto.

SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI

Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.

ZONA SPETTATORI

Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.

SPAZI E SERVIZI DI SUPPORTO

Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.

SPAZI E SERVIZI ACCESSORI

Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.

IMPIANTO SPORTIVO

Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'impianto sportivo comprende:

a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;

b) la zona spettatori;

c) eventuali spazi e servizi accessori;

d) eventuali spazi e servizi di supporto.

IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO

Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto.

Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.

IMPIANTO SPORTIVO AL CHIUSO

Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto.

COMPLESSO SPORTIVO

Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.

COMPLESSO SPORTIVO MULTIFUNZIONALE

Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica.

AREA DI SERVIZIO ANNESSA

Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.

AREA DI SERVIZIO ESTERNA

Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.

ZONA ESTERNA

Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati.

SPAZI DI SOCCORSO

Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.

VIA D'USCITA

Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna.

SPAZIO CALMO

Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.

PERCORSO DI SMISTAMENTO

Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato.

STRUTTURE PRESSOSTATICHE

Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.

CAPIENZA

Massimo affollamento ipotizzabile.

ART. 3 - NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

1) una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
2) piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
3) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;
6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n° 302, e successive modificazioni;
7) *relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica.*

Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di

Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n° 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.

Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, ai fini della prevenzione incendi.

La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

ART. 4 - UBICAZIONE

L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.

Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre di soccorso, ***avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni.***

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982.

La separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna all'impianto.

Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere assicurata la possibilità dell'accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi:

- raggio di volta non inferiore a 13 m;
- altezza libera non inferiore a 4 m;
- larghezza: non inferiore a 3,50 m;
- pendenza: non superiore a 10%;
- resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:

a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;

b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente;

c) le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonché a dispositivo di azionamento manuale;

2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C;

3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;

4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;

5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria;

6) *sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;*
7) *gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.*

ART. 5 - AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO

Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato. *La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.*

Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche.

La disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido.

ART. 6 - SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITA' SPORTIVA

SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI

La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.

Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.

Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.

Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori.

Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, è consentito prevedere posti in piedi.

Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.

SPAZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA

La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive.

Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva.

ART. 6-BIS - SISTEMI DI SEPARAZIONE TRA ZONA SPETTATORI E ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA ([1])

La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:

a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;

b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in

([1]) Vedere anche scheda "E" allegata alla lettera circolare P1091/4139 sott. 7/4 del 5 agosto 2005.

volta dal Questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter.

Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal Questore della Provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.

In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.

Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.

ART. 7 – SETTORI ([2])

Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.

Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:

a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;

b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.

La finalità di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

La finalità di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:

a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

([2]) Vedere anche scheda "C" allegata alla lettera circolare P1091/4139 sott. 7/4 del 5 agosto 2005.

b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.

La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 ([3])***. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.***

Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo

La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio deve essere conforme alle norme UNI 10121.

Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.

Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si rendesse necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati conformemente al 2° comma del presente articolo.

ART. 8 - SISTEMA DI VIE DI USCITA

ZONA RISERVATA AGLI SPETTATORI

L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello della zona di attività sportiva.

Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore; qualora gli ingressi siano dotati di preselettori di fila la larghezza degli stessi non va computata nel calcolo delle uscite.

Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dall'impianto.

([3]) Tale direttiva è stata recepita con il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 493 (G.U. n. 223 del 23 settembre 1996).

La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti consentiti, si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo.

Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non deve essere inferiore a 2.

Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17.

Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n° 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.

Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m.

Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di 15; i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.

Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le estremità di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso.

E' ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due; per scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione Provinciale di Vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.

Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del 12% con piani di riposo orizzontali profondi almeno m 1,20, ogni 10 metri di sviluppo della rampa.

Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze, deve esistere nelle pareti per un altezza di 2 m dal piano di calpestio.

E' ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita.

ZONA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

Il sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di attività sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.

ART. 8-BIS - AREE DI SICUREZZA E VARCHI [4]

Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate:

a) *"AREA DI MASSIMA SICUREZZA", comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;*
b) *"AREA RISERVATA", realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna, di cui all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.*

Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.

I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonché di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso.

I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.

([4]) Vedere anche schede "A" e "B" allegate alla lettera circolare P1091/4139 sott. 7/4 del 5 agosto 2005.

I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'art. 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata.

Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del Questore della Provincia.

ART. 9 - DISTRIBUZIONE INTERNA

I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita.

I gradoni per posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra pedata ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.

Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo di 500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere realizzati in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore al 12% o su gradoni con alzata non superiore a 0,25 m.

I percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i gradini delle scale di smistamento devono essere a pianta rettangolare con una alzata non superiore a 25 cm e una pedata non inferiore a 23 cm; il rapporto tra pedata e alzata deve essere superiore a 1,2; è ammessa la variabilità graduale dell'alzata e della pedata tra un gradino e il successivo in ragione della tolleranza del 2%.

Tra due rampe consecutive è ammessa una variazione di pendenza a condizione che venga interposto un piano di riposo della stessa larghezza della scala di smistamento, profondo almeno m 1,20, fermo restando i limiti dimensionali dei gradini ed il rapporto tra pedata e alzata.

ART. 10 - SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno; ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.

La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri casi la zona spettatori deve essere dotata di servizi igienici proporzionati in ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in quelli all'aperto.

I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 metri; l'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo del pubblico.

Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi, in caso contrario deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi ambiente per ora.

I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona spettatori che nell'area di servizio annessa dell'impianto.

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono, di un lavabo, di acqua potabile, di un lettino con sgabelli, di una scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti dalla viabilità esterna all'impianto.

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori è necessario, in occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un presidio medico e l'ambulanza in corrispondenza di un pronto soccorso.

Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di pertinenza dell'impianto.

Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate nell'ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle caratteristiche dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato.

ART. 11 - SPOGLIATOI

Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti o alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline previste nella zona di attività sportiva.

Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni ed i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva devono essere delimitati e separati dal pubblico.

ART. 12 - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

E' ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.

Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.

ART. 13 - COPERTURE PRESSOSTATICHE

L'impiego di coperture pressostatiche è consentito negli impianti ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti e addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984; devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione; in alternativa possono essere installati dispositivi di allarme sonoro e luminoso che comunichino ai presenti eventuali anomalie, abbassamenti della pressione e/o carichi di vento o di neve superiori ai limiti di progetto della zona in esame.

Il sistema di illuminazione, ove sospeso alla copertura, deve essere munito di idonei dispositivi di protezione e sicurezza contro la caduta accidentale.

Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza non inferiore a m 1,20, detti varchi devono essere opportunamente intelaiati e controventati per evitare, in caso di caduta del pallone, l'ostruzione dell'uscita.

Deve essere prodotto annualmente al Comune, un certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato attestante l'avvenuta verifica del materiale di copertura e dei dispositivi di cui al comma precedente.

ART. 14 - PISCINE

Lo spazio di attività sportiva di una piscina è costituito dalle vasche e dalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve

essere realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.

La densità di affollamento di una piscina deve essere calcolata nella misura di 2 m^2 di specchio d'acqua per ogni bagnante.

Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 m^2. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m^2.

Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 m^2.

Per vasche oltre 1.000 m^2 dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m^2.

Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.

ART. 15 - STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI

Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 “Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche” e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n° 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi dei suddetti materiali, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n° 91 sopracitata e nel Decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1986 “Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno”.

Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le seguenti:

a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte

deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe l;

c) ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25 agosto 1984).

Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attività sportive", all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.

Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è comunque necessaria.

Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali degli impianti sportivi.

Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti e dei materiali posti non in aderenza agli elementi costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, e dei sedili per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM e 2.

I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al fuoco. E' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.

ART. 16 - DEPOSITI

I locali, di superficie non superiore a 25 m^2, destinati a deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano dell'impianto; le strutture di separazione e le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusu-

ra. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 Kg/m^2. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A.

I locali, di superficie superiore a 25 m^2 destinati al deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o al 1° e 2° interrato. La superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve essere superiore a 1000 m^2 per i piani fuori terra e a 500 m^2 per i piani 1° e 2° interrato. Le strutture di separazione e le porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio deve essere limitato a 50 Kg/m^2; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 150 m^2 di superficie.

Per i depositi con superficie superiore a 500 m^2, se ubicati a piani fuori terra, e 25 m^2, se ubicati ai piani interrati, le comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI 60.

Qualora detto disimpegno sia a servizio di più locali deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente verso l'esterno.

I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

ART. 17 - IMPIANTI TECNICI

IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n° 186, (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n° 46, e successivi regolamenti di applicazione.

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza:

a) illuminazione;
b) allarme;
c) rilevazione;
d) impianti di estinzione incendi.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per gli impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- segnalazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
- impianti idrici antincendio: 60 minuti.

Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'Interno.

E' vietato utilizzare elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti.

IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI

Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.

IMPIANTO DI ALLARME

Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio; il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, può inoltre essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Estintori

Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si trovino:
- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

Impianto idrico antincendio

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:
- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
- dislocati in posizione accessibile e visibile.
- segnalati con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare l'intervento dei Vigili del Fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 100 e fino a 1.000 devono essere almeno dotati di naspi DN 20; ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare, in ogni momento, contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi ubicati in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 30 min. Qualora la rete

idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra descritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 1.000 e quelli all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000 devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile realizzata a regola d'arte.

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche dal fuoco.

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 1/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 1/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 min.

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico.

Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori e in quelli all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere prevista l'installazione all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno un idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 1/min per almeno 60 min.

ART. 18 - DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI

Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori.

Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle dispo-

sizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 ([5]).

ART. 19 - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:

a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;

b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;

c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;

d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;

e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;

f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;

g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;

h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;

i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;

([5]) Vedere anche scheda "D" allegata alla lettera circolare P1091/4139 sott. 7/4 del 5 agosto 2005.

l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

a) delle scale e delle vie di esodo;

b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;

f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;

g) degli spazi calmi.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:

a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;

b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;

c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;

d) le procedure per l'esodo del pubblico.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all'art. 4, comma terzo, ed all'art. 19-ter, comma terzo, lettera a).

Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero.

Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico.

Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario.

All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.

Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.

ART. 19-BIS - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DI COMPLESSI SPORTIVI MULTIFUNZIONALI

I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività.

Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.

Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente arti-

colo, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.

Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.

ART. 19-TER - GESTIONE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI DOVE SI DISPUTANO INCONTRI DI CALCIO ([6])

Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal Questore e composto:

a) a un rappresentante dei Vigili del fuoco;

b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva;

c) da un rappresentante del Servizio sanitario;

d) da un rappresentante dei Vigili urbani;

e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio;

f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);

g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza e' ritenuta necessaria.

Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avrà cura di:

a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;

b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;

c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della Provincia.

Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:

a) un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcisti-

([6]) Vedere anche scheda "F" allegata alla lettera circolare P1091/4139 sott. 7/4 del 5 agosto 2005.

che, coordinato dall'ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del Questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;

b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;

c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comporterà:

1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;

2) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.

ART. 19-QUATER - GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;

b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.

Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.

Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

ART. 20 - COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI

L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo.

Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982; la separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.

Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi.

Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività.

I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n° 186, (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n° 46, e successivi regolamenti di applicazione.

Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno.

Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.

Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.

La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne.

Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 ([7]) che consenta la indivi-

([7]) Tale direttiva è stata recepita con D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 (G.U. n. 223 del 23 settembre 1996).

duazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 8.

Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14.

I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.

ART. 21 - NORME TRANSITORIE

Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Gli impianti e complessi sportivi già agibili alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente alle presenti disposizioni.

ART. 22 - DEROGHE

Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16, e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le procedure di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577 ([8]), la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.

ART. 23 - COMMERCIALIZZAZIONE CEE

I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero ori-

([8]) Il procedimento di deroga è attualmente disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

ginari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno:

- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n° 13, relative alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Le disposizioni del D.M. 6 giugno 2005 entrano in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.

Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il Prefetto può autorizzare proroghe del termine di cui al comma precedente per un periodo non superiore a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SPORT	FEDERAZIONE	APERTO	CHIUSO
VOLO A MOTORE E TURISMO		X	
VOLO A VELA	Ae.C.I.	X	
PARACADUTISMO SPORTIVO		X	
AEROMODELLISMO		X	
PARAPENDIO		X	
DELTAPLANO		X	
AUTOMOBILISMO *		X	
piste permanenti (circuiti)		X	
piste non permanenti (circ.cittadini)	A.C.I.	X	
RALLY *		X	
KARTING *		X	
ATLETICA LEGGERA		X	X
gare di corsa su pista		X	X
gare di corsa su percorso stradale *		X	
gare di corsa campestre *	F.I.D.A.L.	X	
gare di marcia		X	X
gare di salto		X	X
gare di lancio		X	X
ORIENTAMENTO (disciplina associata) *		X	
ARRAMPICATA SPORTIVA	FA.S.I.	X	X
BASEBALL		X	
SOFTBALL	F.I.B.S.	X	
BOCCE *	X	X	
BILIARDO	U.B.I.		X
BOWLING			X
CANOA *		X	
KAYAK *	F.I.C.K.	X	
CANOTTAGGIO *	F.I.C.	X	
CICLISMO		X	X
corse su pista (velodromi)		X	X
corse su strada *	F.C.I.	X	
corse campestri (ciclocross) *		X	

GINNASTICA			X
TWIRLING (disciplina associata)	F.G.I.		X
TRAMPOLINO ELASTICO (disc.ass.)		X	X
GOLF *	F.I.G.	X	
CALCIO		X	
CALCIO A 5	F.I.G.C.	X	X
PALLAMANO		X	X
PALLONE ELASTICO (disciplina associata)	F.I.G.H.	X	
HOCKEY SU PISTA		X	X
PATTINAGGIO		X	X
gare di corsa (percorso su pista o su strada)	F.I.H.P.	X	X
PATTINAGGIO ARTISTICO su pista		X	X
HOCKEY SU PRATO	F.I.H.Pr.	X	
HOCKEY INDOOR			X
LOTTA			X
PESISTICA			X
JUDO	F.I.L.P.J.		X
KARATE (disciplina associata)			X
TAEKWONDO (disciplina associata)			X
MOTOCICLISMO *		X	
MOTOCROSS *	F.M.I.	X	
TRIAL *		X	X
MOTONAUTICA *	F.I.M.	X	
NUOTO		X	X
PALLANUOTO		X	X
TUFFI	F.I.N.	X	X
NUOTO SINCRONIZZATO		X	X
NUOTO PER SALVAMENTO		X	X
PALLACANESTRO	F.I.P.	X	X
PENTHATLON MODERNO *		X	X
equitazione *		X	X
scherma	F.I.P.M.	X	X
tiro *		X	X
nuoto		X	X
corsa *		X	X
TETRATHLON *		X	X
scherma; nuoto; tiro e corsa.		X	X

TRIATHLON (disciplina associata)		X	X
scherma; nuoto e corsa		X	X
PESCA SPORTIVA *		X	X
ATTIVITA' SUBACQUEE *	F.I.P.S.	X	X
NUOTO PINNATO		X	X
PUGILATO	F.P.I.	X	X
RUGBY	F.I.R.	X	
SCHERMA			X
KENDO (disciplina associata)	F.I.S.		X
SCI NAUTICO *	F.I.S.N.	X	
HOCKEY GHIACCIO		X	X
PATTINAGGIO SU GHIACCIO	F.I.S.G.	X	X
velocità - artistico		X	X
CURLING		X	X
EQUITAZIONE	F.I.S.E.	X	X
ASS. NAZ. TURISMO EQUESTRE (disciplina associata)		X	X
SCI *		X	
alpino e di fondo *		X	
SALTO CON GLI SCI *	F.I.S.I.	X	
SLITTINO *		X	
BOB *		X	
TENNIS		X	X
BADMINTON (disciplina associata)			X
SQUASH " "	F.I.T.		X
PALLA TAMBURELLO " "		X	
TENNIS TAVOLO	F.I.Te.T.	X	
TIRO CON L'ARCO *	F.I.T.ARCO	X	X
TIRO A SEGNO *	U.I.T.S	X	X
TIRO A VOLO *	F.I.T.A.V.	X	
VELA *	F.I.V.	X	
SCACCHI (disc. ass. al C.O.N.I.)	F.S.I.	X	
FOOTBALL AMERICANO (disc. ass. al C.O.N.I.)	F.I.A.F.	X	

ARRAMPICATA SPORTIVA * (disc. ass. al C.O.N.I.)	F.A.S.I.	X	X
BRIDGE (disc. ass. al C.O.N.I.)	F.I.G.B.		X
DAMA (disc. ass. al C.O.N.I.)	F.I.D.		X
GARE DI TROTTO *		X	
GARE DI GALOPPO *	U.N.I.R.E. (non è una F.S.N. riconosciuta dal C.O.N.I.)	X	

* = sono previsti anche posti in piedi.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
VIA CAVOUR, 5 – 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525

Prot. n. P1091/4139 sott. 7/4 Roma, 5 agosto 2005

LETTERA – CIRCOLARE

– AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

– AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: **D.M. 6 giugno 2005. Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all'adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori.**

Si trasmettono, per gli aspetti di competenza, le linee guida elaborate di concerto con il gruppo di lavoro istituito nell'ambito dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, per la redazione del progetto di adeguamento alle disposizioni introdotte dai decreti ministeriali 6 giugno 2005 per gli impianti sportivi destinati alle manifestazione calcistiche con oltre 10.000 spettatori.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)

DEFINIZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO AI DECRETI DEL 6.06.2005 PER L'INNALZAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON CAPIENZA SUPERIORE A 10.000 POSTI OVE SI DISPUTANO INCONTRI DI CALCIO

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE

A) INDIVIDUAZIONE DELL'AREA RISERVATA ESTERNA DEI PARCHEGGI E DEL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI DELLA SQUADRA OSPITE

B) PERIMETRAZIONE E VARCHI DI ACCESSO ALL'AREA DI MASSIMA SICUREZZA, CON PRESELETTORI, TORNELLI A TUTTA ALTEZZA E VARCHI SPECIALI PER MOTULESI

C) NUMERAZIONE DEI POSTI INTERNI E SEPARAZIONE INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE RISERVATO AGLI OSPITI

D) CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI AUDIO TVCC CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DA MONITORARE

E) INTEGRAZIONE, ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE DELLE SEPARAZIONI TRA PUBBLICO E TERRENO DI GIOCO

F) CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI DEL CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DELLE EMERGENZE, DEL POSTO DI POLIZIA, DEI LOCALI E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO E PER IL SOCCORSO SANITARIO

F) CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI DEL CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DEL POSTO DI POLIZIA

IL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI PUNTI PRECEDENTEMENE ILLUSTRATI DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO ALLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA.

FERME RESTANDO LE PROCEDURE STABILITE DALL'ART. 3 DEL DM 18/3/96, IL PREFETTO, IN RELAZIONE ALLE VALUTAZIONI EMERSE DALLA C.P.V., PER COMPROVATE ESIGENZE SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI, DEBITAMENTE SUPPORTATE DA UN CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO, POTRA' CONCEDERE PROROGHE DEI TERMINI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 24 DEL DM 6/6/2005, FISSANDONE DEL CASO LE PRIORITA'.

PER LA CONCESSIONE DI EVENTUALI DEROGHE VALGONO LE PROCEDURE STABILITE DALL'ART. 22 DEL DM 18/3/96.

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA RISERVATA ESTERNA DEI PARCHEGGI E DEL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI DELLA SQUADRA OSPITE

Scopo dell'individuazione dell'Area riservata o Area di Servizio esterna è di effettuare un prefiltraggio sul perimetro esterno e consentire l'accesso a tale area ai soli aventi diritto per mezzo di controllo del titolo di accesso.

AREA RISERVATA

Area riservata o Area di Servizio esterna (vedi art.2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza Strutturale degli Impianti) «Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile».

«Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, dovranno posizionare all'esterno dell'intero perimetro dell'impianto sportivo una recinzione, anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare titolo di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al settore assegnato» (vedi art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui "titoli di accesso").

Tale area può essere acquisita dalla pubblica via, da pertinenze esterne alla recinzione dell'impianto sportivo d'intesa con le Autorità competenti e dovrà essere costituita da elementi di separazione fissi e/o mobili (Art. 8 bis lettera b D.M. Interno 6/6/2005 Sicurezza Strutturale degli Impianti), e suddivisa in settori di smistamento di cui almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite; anche per tali separatori è ammessa la realizzazione per mezzo di elementi mobili in materiale incombustibile (transenne e similari).

PARCHEGGI *(**Parcheggio riservato ai sostenitori della Squadra Ospite**)*

Il parcheggio riservato ai sostenitori della squadra ospite, dovrebbe essere direttamente collegabile con il settore dell'impianto ad essi destinato; in alternativa dovranno essere individuati percorsi indipendenti da quelli dei sostenitori della squadra locale.

VARCHI DI INGRESSO ALL'AREA RISERVATA

Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area riservata dovranno essere in quantità e dimensioni non inferiori a quelli di ingresso all'area di massima sicurezza. Tali varchi potranno essere costituiti da elementi di separazione fissi e/o mobili omogenei agli elementi di delimitazione dell'area riservata (vedi art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui "titoli di accesso").

La realizzazione della perimetrazione dell'area riservata e dei settori interni ad essa, non deve in ogni caso interferire con la funzionalità ed il dimensionamento delle vie di esodo e di accesso dei mezzi di soccorso (art. 8 bis lettera b Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti).

BIGLIETTERIE

Fermo restando il divieto di vendita ai sostenitori della squadra ospite dopo le 19,00 del giorno precedente l'incontro, nel giorno della competizione saranno autorizzate all'emissione dei titoli di acceso le sole biglietterie poste all'esterno del perimetro dell'area riservata (vedi art. 5 comma 1 del Decreto Ministeriale del 6/6/2005 sui "titoli di accesso").

PERIMETRAZIONE E VARCHI DI ACCESSO ALL'AREA DI MASSIMA SICUREZZA, CON PRESELETTORI, TORNELLI A TUTTA ALTEZZA E VARCHI SPECIALI PER MOTULESI

Scopo della definizione dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza, è quello di realizzare strutture idonee a consentire l'accesso individuale, creando una barriera fisica invalicabile del perimetro di massima sicurezza stessa, con percorsi ed elementi preselettori al fine di regolamentazione delle file.

PERIMETRAZIONE DELL'AREA DI MASSIMA SICUREZZA

L'area di massima sicurezza, ex Art. 8-bis. del DM 18 marzo 1996 "…deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 1012 –2 o equivalenti".

Tale recinzione fissa deve impedire l'indebito accesso da parte di chiunque all'impianto sportivo e l'introduzione ed il passaggio di materiale illecito, pericoloso o proibito, pertanto, oltre alle caratteristiche di antisfondamento, non dovrà presentare appigli utili al suo scavalcamento e gli elementi che la compongono ed i sistemi di collegamento che verranno adottati per il loro ancoraggio a terra non dovranno presentare fessure e/o interstizi tali da consentire il passaggio di oggetti anche di piccole dimensioni.

Preselettori di fila

I preselettori di fila hanno lo scopo di veicolare il pubblico verso il varco di accesso in modo ordinato, evitando pressioni eccessive sui primi della fila e di questi ultimi sul sistema di controllo degli accessi.

Per evitare dunque che l'incanalamento graviti direttamente sul varco di accesso si dovrà provvedere a deviare di 90° il flusso della fila almeno una volta.

I preselettori, fissati adeguatamente al suolo, saranno costituiti da elementi alti m. 1,10, la cui parte superiore dovrà essere arrotondata per le specifiche funzioni sia di corrimano che di elemento di contenimento della folla.

Lo spazio di passaggio tra due preselettori dovrà essere almeno di 60 cm. ed il singolo elemento dovrà permettere allo spettatore in fila, di abbandonarla in caso di emergenza, sottopassando il corrimano.

I preselettori dovranno sostenere un carico di 0,8 KN/ml a 1,10 m di altezza dal piano di calpestio.

VARCHI DI ACCESSO ALL'AREA DI MASSIMA SICUREZZA *(**Tornelli a tutta altezza**)*

Nella recinzione che delimita l'area di massima sicurezza dovranno essere previsti *varchi di accesso distinti dai varchi di uscita*, in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori/ora (art. 8 bis Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti) per consentire l'afflusso degli spettatori almeno un'ora e mezza prima dell'inizio dell'evento.

Per *ogni settore* dovranno essere previsti almeno *due varchi a tornello* a tutta altezza, che dovranno avere larghezza minima di passaggio di 60 cm.

La capacità di afflusso di ciascun tornello non dovrà essere superiore a 750 spettatori/ora.

Il tornello dovrà essere a tutta altezza (h minima 2,20 m.), a tre o quattro braccia, con configurazione a *sblocco controllato elettronicamente* dietro consenso del sistema di verifica della *validità del titolo di accesso*.

Il tornello dovrà consentire il solo *transito individuale* e dovrà essere dotato di sistema di *visualizzazione del nominativo* corrispondente al titolo di accesso.

La realizzazione della perimetrazione dell'area di massima sicurezza e dei settori interni ad essa, *non deve in ogni caso interferire con la funzionalità ed il dimensionamento delle vie di esodo* e di accesso dei mezzi di soccorso (art. 8 bis lettera a Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti).

NB: *in mancanza di specifiche norme in materia di strutture di controllo accessi in ambito nazionale, si forniscono alcuni requisiti essenziali dei tornelli e dei sistemi di lettura.*

Resistenza alla spinta

– il tornello in posizione di blocco dovrà sostenere una spinta uniformemente ripartita di 0,8 KN/mq o un carico su singolo elemento di 0,8 KN/m.

Modo di funzionamento

1) sempre libero 2) sempre bloccato 3) bloccato ma libero in caso di interruzione dell'alimentazione 4) controllato elettronicamente 5) controllato elettronicamente ma libero in caso di interruzione di corrente.

Ergonomia

Il tornello dovrà essere caratterizzato da dolcezza di movimento, protezione dell'utilizzatore ai fini antinfortunistici, accessibilità, facilità di rinvio in caso di mancato consenso all'accesso.

Circuiti elettrici

I circuiti elettrici di controllo del moto dovranno essere a 24 VOLT; inoltre il tornello dovrà essere dotato di alimentazione sussidiaria in grado di garantirne il funzionamento per almeno 2 ore.

Temperature di funzionamento

- Esecuzione da – 20°C a + 50°C
- Umidità 90%

Trattamento anticorrosione

Tutte le parti meccaniche dovranno essere in acciaio inox o protette contro la corrosione con sistema equivalente .

Affidabilità

Dovrà essere testato ad almeno 1,5 milioni di cicli di funzionamento continuativo.

Norme di riferimento

"EN 60204 – 1" - "EN 60950" - "EN 5008-1 e 2"

Sistema di controllo

Il sistema di controllo tramite codice a barre, banda magnetica, smart card a contatto o smart card contactless dovrà essere sottoposta allo stesso ciclo di funzionamento del tornello e

la capacità di flusso di 750 persone /ore dovrà derivare dal tempo di controllo, autorizzazione e passaggio.

I tornelli dovranno esser predisposti per adottare anche sistemi integrati di controllo basato su tecnologia RFID (identificazione radioelettrica) operanti su frequenze conformi alle norme vigenti in materia.

Il sistema in caso di interruzione di funzionamento della rete o di erogazione di energia elettrica, deve poter lavorare on-line e gestire fino a 2 milioni di passaggi a tornello.

La tipologia del tornello a tutta altezza può non essere utilizzata nel caso di accessi riservati a motulesi e/o stampa operatori TV (solo manifestazioni nazionali); comunque le caratteristiche tecniche sopra-esposte dovranno essere rispettate.

VARCHI SPECIALI PER MOTULESI

I Varchi speciali per motulesi dovranno essere distinti dai varchi di accesso e dai varchi di uscita, e ne dovranno essere previsti almeno uno (nel caso di settore riservato a tale categoria di spettatori), o uno per ogni settore nel quale siano previsti percorsi e postazioni ad essi riservati.

Dovranno essere costituiti da una doppia barriera, al fine di impedire eventi di introspezione; dovranno altresì essere realizzati con strutture tali da garantire una resistenza meccanica omogenea a quella prevista per il perimetro di recinzione dell'area di massima sicurezza.

Tali varchi dovranno essere comunque conformi per caratteristiche funzionali e dimensioni a quanto previsto dalla Legge 13 del 9/1/1989 e s.m.i..

L'abilitazione all'accesso dovrà essere a sblocco controllato elettronicamente dietro consenso del sistema di verifica della validità del titolo di accesso.

Potrà essere consentita una procedura speciale per gli eventuali accompagnatori.

NUMERAZIONE DEI POSTI INTERNI E INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE RISERVATO AGLI OSPITI

Scopo della numerazione dei posti interni è quello di far corrispondere al biglietto nominativo il posto a sedere all'interno della zona spettatori; inoltre la definizione del settore riservato agli ospiti con elementi di separazione fin dall'area riservata esterna permette di agevolarne il controllo e la gestione.

Numerazione di posti interni

Premesso che l'art. 6 del D.M. 18.3.96 stabilisce che non sono ammessi posti in piedi per impianti per il calcio con capienza superiore a 2000 spettatori, tutti i posti devono essere a sedere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939.

Per individuare il posto è dunque necessario che sul biglietto sia riportato il varco di accesso all'area di massima sicurezza, il percorso di collegamento nell'area di servizio fino all'ingresso della zona spettatori, il subsettore, la fila e il numero del posto.

La planimetria con la distribuzione dei posti in ogni settore, dovrà essere esposta sulla recinzione perimetrale ed in corrispondenza dei varchi di accesso all'area riservata e farà parte integrante della segnaletica informativa e di sicurezza all'interno dell'area di massima sicurezza.

Individuazione del settore riservato agli spettatori

L'art. 7 stabilisce che la separazione tra i sostenitori delle sue squadre deve essere conforme alla norma UNI 10121-2 per impedire che detti sostenitori vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro.

Ogni settore deve avere almeno due uscite servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti.

La capienza massima del settore ospiti viene indicata dalla Commissione provinciale di vigilanza nell'apposito verbale di agibilità dell'impianto e potrà essere ridefinita, senza comunque superare tale limite massimo di posti, dall'organizzazione sportiva nazionale e internazionale competente in concerto con le Autorità di P.S. tenuto conto dell'indice di rischio dell'incontro e di altre esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nel caso in cui fosse richiesta una ulteriore divisione all'interno di un settore già determinato, questa potrà essere realizzata tramite la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupata esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, tenendo comunque conto delle disposizioni relative alle uscite ed al sistema di vie di esodo e sentita la Commissione provinciale di vigilanza.

Lo stadio, circa il posizionamento e le caratteristiche dei separatori, dovrà tener conto dell'esigenza di garantire la visibilità dello spazio di attività sportive da parte degli spettatori.

CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI AUDIO E TVCC CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DA MONITORARE

Scopo delle specifiche tecnico-funzionali dell'impianto TVCC è quello di realizzare ex novo o ampliare e/o adeguare impianti esistenti all'esigenza di effettuare una videosorveglianza del pubblico nelle fasi di afflusso, permanenza e deflusso, con un numero idoneo di apparati di ripresa tali da monitorare adeguatamente tutti i varchi di accesso e deflusso, tutti i settori riservati al pubblico, incluse le aree di passaggio e sosta e quelle esterne destinate alle operazioni di prefiltraggio (Area riservata o Area di Servizio esterna), nonché di usufruire per la zona spettatori di mezzi di ripresa ad alta risoluzione (per elevare i livelli di qualità delle immagini), e di monitoraggio audio.

SISTEMI DI RIPRESA E SISTEMI AUDIO ZONA SPETTATORI

I sistemi di ripresa ad alta risoluzione (art. 1 comma 3 DM 06/06/05 - Videosorveglianza) e i sistemi di monitoraggio e registrazione audio (art. 3 DM 06/06/05 - Videosorveglianza) dovranno essere in numero commisurato alla necessità di garantire un'idonea copertura di tutta l'area di osservazione della manifestazione sportiva. Dovranno comunque essere previsti sistemi di ripresa video integrativi per la zona spettatori a media risoluzione per consentire la contemporanea ripresa dell'insieme e dei dettagli.

a) I sistemi di ripresa ad alta risoluzione dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

- movimentazione orizzontale e verticale e variazione dell'angolo di ripresa,
- programmazione di posizioni ed angoli di ripresa preprogrammati, governabili dalla sala regia locale e predisposti per il comando da punti di visione remotizzati.
- Le Unità di ripresa dovranno inoltre assicurare una risoluzione delle immagini sufficiente a garantire anche zoom digitali a posteriori, e che all'ingrandimento massimo dovrà essere equivalente ad almeno 1024x768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 per le riprese video in formato digitale e 720 x 576 per i dispositivi di ripresa analogici; gli apparati dovranno avere, oltre a quanto precedentemente indicato, un sensore ccd non inferiore a 1/2", ed ottiche di focale non inferiori a 75 mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5x, ed avere una sensibilità di ripresa sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo.

b) I sistemi di monitoraggio video dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

- movimentazione orizzontale e verticale e variazione dell'angolo di ripresa,
- programmazione di posizioni ed angoli di ripresa preprogrammati, governabili dalla sala regia locale e predisposti per il comando da punti di visione remotizzati.
- programmazione di percorsi ronda,
- Le Unità di ripresa dovranno inoltre assicurare una risoluzione delle immagini sufficiente a garantire anche zoom digitali a posteriori, e che all'ingrandimento massimo dovrà essere equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576

per le riprese video in formato digitale e 720 x 576 per i dispositivi di ripresa analogici; gli apparati dovranno avere, oltre a quanto precedentemente indicato, un sensore ccd non inferiore a 1/2", ed ottiche di focale non inferiori a 75 mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5x, ed avere una sensibilità di ripresa sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo.

c) I sistemi di monitoraggio audio sono finalizzati alla registrazione d'insieme degli effetti acustici e dei cori provenienti dalla zona spettatori dell'evento calcistico. I sistemi di monitoraggio audio dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

- Per i sistemi di monitoraggio audio degli spalti dovrà essere previsto almeno un microfono ambientale per ogni unità di ripresa video prevista
- Il rapporto tra il segnale ed il rumore di fondo non dovrà essere inferiore ai 60 dB

I sistemi di cui sopra dovranno essere dotati di sistemi di alimentazione sussidiaria per consentire il corretto funzionamento anche in caso di interruzione della corrente di rete

SISTEMI DI RIPRESA VIDEO PER AREE INTERNE ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Tutti gli spazi destinati al pubblico, incluse le aree interne comunque accessibili agli spettatori (percorsi, zone di stazionamento, servizi di ristoro, etc), e tutte quelle aree che rivestano carattere di criticità, dovranno essere dotate di sistemi di videosorveglianza.

Le caratteristiche tecniche di tali apparati dovranno essere conformi a quanto segue:

d) Le unità di ripresa dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

- movimentazione orizzontale e verticale e variazione dell'angolo di ripresa,
- programmazione di posizioni ed angoli di ripresa preprogrammati, governabili dalla sala regia locale e predisposti per il comando da punti di visione remotizzati.
- programmazione di percorsi ronda,
- Le Unità di ripresa dovranno inoltre assicurare una risoluzione delle immagini sufficiente a garantire anche zoom digitali a posteriori, e che all'ingrandimento massimo dovrà essere equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 per le riprese video in formato digitale e 720 x 576 per i dispositivi di ripresa analogici; gli apparati dovranno avere, oltre a quanto precedentemente indicato, ottiche di focale non inferiori a 75 mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5x, ed avere una sensibilità di ripresa sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo.

I sistemi dovranno essere dotati di sistemi di alimentazione sussidiaria per consentire il corretto funzionamento anche in caso di interruzione della corrente di rete

SISTEMI DI RIPRESA VIDEO PER AREE ESTERNE *(**varchi accesso e deflusso, aree esterne destinate al prefiltraggio**)*

e) Le caratteristiche tecniche di tali apparati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

- movimentazione orizzontale e verticale e variazione dell'angolo di ripresa,
- programmazione di posizioni ed angoli di ripresa preprogrammati, governabili dalla sala regia locale e predisposti per il comando da punti di visione remotizzati.

• programmazione di percorsi ronda,

• Le Unità di ripresa dovranno inoltre assicurare una risoluzione delle immagini sufficiente a garantire anche zoom digitali a posteriori, e che all'ingrandimento massimo dovrà essere equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 per le riprese video in formato digitale e 720 x 576 per i dispositivi di ripresa analogici; gli apparati dovranno avere, oltre a quanto precedentemente indicato, ottiche di focale non inferiori a 75 mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5x, ed avere una sensibilità di ripresa sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo.

I sistemi dovranno essere dotati di sistemi di alimentazione sussidiaria per consentire il corretto funzionamento anche in caso di interruzione della corrente di rete

SISTEMI DI REGISTRAZIONE CONTINUATIVA DEL COMPLESSO DEGLI APPARATI AUDIO-VIDEO SIA INTERNI CHE ESTERNI ALL'IMPIANTO SPORTIVO E SISTEMI TRASMISSIVI

Le caratteristiche tecniche di tali apparati dovranno essere conformi a quanto segue:

a) dovranno essere supportare telecamere miste sia B/W sia Colore, consentire il controllo di telecamere con orientamento orizzontale verticale e variazione dell'angolo di ripresa sia del tipo con motore esterno sia del tipo integrato Dome (dovranno essere disponibili diversi protocolli dei più diffusi costruttori di apparati video).

b) le immagini dovranno essere registrate in formato digitale con algoritmi di compessrione standard Mpeg4 o H 264 indipendentemente su ogni singola telecamera

c) assicurare una risoluzione dell'immagine in trasmissione via web in Mpeg4 o H264 a 720 x 480, 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240 pixel

d) consentire una velocità di registrazione e visione a fino a 400 frame per secondo in formato PAL. (16 unità di ripresa in full motion in registrazione locale)

e) consentire la registrazione di un numero di sorgenti audio pari al numero di sorgenti video connesse.

f) consentire di registrare le immagini in formato Mpeg2 contemporaneamente alla trasmissione in formato Mpeg4 o H264 ovvero devono essere elaborati due flussi streaming uno locale in Mpeg2 ed uno per la trasmissione remota in Mpeg4 o H264.

g) essere predisposti per la visione in live (eventualmente in risoluzione minore) delle telecamere attraverso PDA PocketPC 2002/2003 o Smartphone symbiant in connessione GPRS / Wi-fi e gestione di telecamere PTZ Dome.

h) i sistemi di gestione e registrazione digitale dovranno essere forniti di librerie per integrazione e sviluppo sui sistemi di gestione remota.

i) supportare la cifratura dei dati transitanti in rete con scambio di chiavi asimettriche di almeno 512 bit e chiavi di sessione di almeno 128 bit.

j) consentire l'esportazione dei filmati in file eseguibili con visualizzazione multipla di telecamere definite dall'utente o esportare i filmati in formato DVD con visione multipla di telecamere definite dall'utente visionabili su DVD player standard.

k) essere predisposti per rivisitare filmati contemporaneamente alla registrazione degli

stessi e la pubblicazione in TCP/IP e web nonché alla pubblicazione di mappe interattive al fine di consentire la visione delle telecamere su PC connessi alla rete della Amministrazione competente senza l'ausilio di programmi specifici ma con l'utilizzo di semplici browser.

l) supportare un filtro per connessioni remote (white list) da indirizzi IP certi per visione delle telecamere ed accesso al sistema al fine di selezionare gli accessi alle risorse ai soli utenti autorizzati.

m) essere predisposti per supportare una gestione di utenti e password illimitata con identificativo e password multilivello.

n) La gestione degli utenti deve essere totalmente programmabile alle autorizzazioni di gestione e permessi sia locali che remote, con permessi differenti a secondo del tipo di connessione.

o) consentire l'accesso agli archivi remotamente via connessione TCP/IP fino su 32 monitor virtuali completamente indipendenti permettendo la connessione a più video server contemporaneamente, e con date differenti per ogni singolo monitor virtuale

I sistemi dovranno essere dotati di sistemi di alimentazione sussidiaria per consentire il corretto funzionamento anche in caso di interruzione della corrente di rete.

Tutti gli apparati di ripresa, registrazione e trasmissivi dovranno essere compatibili con quanto utilizzato dalle Questure di competenza; dovranno avere protocolli di trasmissione delle immagini conformi a quelli definiti dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ovvero dovranno essere conformi allo standard TCP/IP ed utilizzare algoritmi di compressione standard Mpeg4 o H264.

La registrazione delle immagini e dell'audio complessivo dell'evento calcistico è obbligatoria dall'apertura fino alla chiusura dell'impianto sportivo ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie.

Per i tempi di custodia delle registrazioni, le società organizzatrici dell'evento calcistico, ai sensi dell' art. 4 comma 1 DM 06/06/05 sulla videosorveglianza, devono assicurare *«la conservazione dei dati e dei supporti di registrazione fino a sette giorni, adottando le misure di sicurezza prescritte. Le stesse sono tenute a porre i supporti e i relativi dati a disposizione delle Autorità Giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati»*; a norma del comma 2 dell'art. 4, i dati non utilizzati devono essere cancellati trascorsi i sette giorni.

Nei luoghi oggetto di vigilanza, ai sensi dell' art. 6 comma 1 DM 06/06/05 sulla videosorveglianza, è obbligatoria l'informazione sull'adozione di tali sistemi, e pertanto l'affissione, in punti e con modalità ben visibili, di un avviso conforme al modello allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza, formulato, se possibile, anche in lingua straniera.

INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE DELLA SEPARAZIONE TRA PUBBLICO E TERRENO DI GIOCO.

L'art. 6 riguardante i sistemi di separazione tra zona spettatori e zona di attività sportiva di tutti gli impianti viene integrato dall'art. 6 bis relativo agli stadi per il calcio con più di 10.000 spettatori con l'obiettivo di contemperare le esigenze di funzionalità degli impianti, stabilito dalla normativa sportiva internazionale, con quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare l'art. 6 bis prevede che:

La separazione tra zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso una delle seguenti soluzioni tecnico/funzionali:

1) l'installazione di un parapetto di altezza pari a 1,10 m, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;

2) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 m rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza no minore di 2,50 m. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 m misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

3) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari a 1,00 m, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 m, misurata dal piano riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

I parapetti di cui al comma 1, devono essere idonei a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di mantenere le stesse caratteristiche di visibilità anche in caso di elevazione degli stessi fino ad un'altezza complessiva di 2,20 m, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta in via preventiva dal Questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo Operativo Sicurezza di cui al successivo articolo 19-ter.

Pertanto gli impianti esistenti dovranno modificare l'assetto delle separazioni attuali secondo una delle tipologie sopraelencate, concordando con il Questore le eventuali integrazioni per manifestazioni o situazioni a rischio che richiedano il ripristino di dette separazioni nei termini definiti dalla normative vigenti in epoca antecedente al nuovo decreto antiviolenza.

In allegato si riportano alcuni esempi di possibili soluzioni di riduzioni e/o integrazioni di separatori; dai medesimi si evince che i fossati esistenti non devono essere modificati.

E' da precisare che il decreto non esclude la possibilità di realizzare la separazione interponendo un dislivello maggiore di 1,00 m tra terreno di gioco e piano di calpestio delle prime

file di spettatori; per la medesima ragione il fondo dei fossati potrà essere reso transitabile.

Le varie modalità di separazione fanno comunque salvo il principio stabilito dal Decreto del 1996 che per ogni settore devono essere presenti almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m che in caso di emergenza consentano di far defluire il pubblico verso la zona attività sportiva.

Per il superamento dei fossati di cui al comma 2, in corrispondenza dei varchi di cui sopra, dovranno essere previste strutture di collegamento fisse o ad abbattimento (dotate di idonei parapetti), che dovranno essere rese accessibili al pubblico solo in caso di necessità.

CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI DEL CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DELLE EMERGENZE, DEL POSTO DI POLIZIA DEI LOCALI E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO E PER IL SOCCORSO SANITARIO

Scopo delle specifiche tecnico-funzionali del centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive e delle emergenze, è quello di realizzare un solo centro di supervisione e controllo che consenta uno stretto coordinamento tra le diverse componenti a cui è affidata la gestione complessiva dell'evento sportivo.
Pertanto, al fine di creare condizioni ottimali per il regolare svolgimento delle manifestazioni calcistiche con numero di spettatori superiore a 10.000 unità, devono essere previsti ambienti idonei per ospitare e attivare, in tali occasioni, il gruppo operativo sicurezza (G.O.S.), e le dotazioni tecniche atte a consentire ai relativi componenti gli adempimenti di specifica competenza, nonché gli apparati di regia per il controllo, gestione e registrazione dei dati rilevati dal sistema di videosorveglianza ed il relativo personale tecnico.
Per consentire le attività operative di specifica competenza delle Forze di Polizia, altri locali dovranno essere adibiti a Posto di Polizia.
Per l'attività dei Vigili del fuoco dovrà essere previsto un idoneo locale e/o aree all'aperto per lo stazionamento dei relativi uomini e mezzi. Ulteriori aree a cielo aperto dovranno essere destinate allo stazionamento dei mezzi del soccorso sanitario nell'ambito del piano generale di emergenza sanitaria.

CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DELLE EMERGENZE

Al fine di creare le condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento, la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tutela della sicurezza antincendio e la gestione dell'esodo in situazioni di emergenza, deve essere previsto un locale *con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva* che dovrà ospitare il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche coordinato dall'Ufficiale di P.S. per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica e dal funzionario dei vigili del fuoco per gli aspetti antincendio e di esodo in condizioni di emergenza e composto dai rappresentanti del GOS (Art. 19 ter lett. a D. M. 6/6/2005 - Sicurezza strutturale degli Impianti).

La sala di controllo, appositamente predisposta e presidiata, dovrà essere *ubicata e realizzata in modo tale da garantire la visuale completa della zona spettatori dell'impianto sportivo* (Art. 4 Decreto Ministeriale del 6/6/2005 Sicurezza strutturale degli Impianti), al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni generali di sicurezza e di utilizzo dell'impianto stesso e, in caso di necessità, l'ottimale gestione delle emergenze. L'ambiente da destinare a Centro dovrà costituire compartimento antincendio, dovrà essere dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero (Art. 19 D. M. 6/6/2005 - Sicurezza strutturale degli Impianti), avere capienza adeguata per ospitare il personale tecnico adibito al controllo del sistema di videosorveglianza (vedi Scheda D) e degli apparati di regia (Art. 1 DM video-sorveglianza), i componenti del

"Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive" (Art. 18 D.M. 6/6/2005 - Sicurezza strutturale degli Impianti). Il GOS, dall'apertura dei cancelli assume anche la funzione di Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione (vedi schema illustrativo allegato).

Nella predetta sala, oltre a quanto stabilito dall'art. 19 comma 8 del DM 18 marzo 1996 come modificato dal DM 06/06/05 e dall'art. 19-bis per i complessi sportivi multifunzionali, e di quanto previsto nella scheda D) per gli impianti di audiovideosorveglianza, dovranno essere previste le seguenti dotazioni:

• numero di monitor appropriati per visualizzare le riprese delle telecamere anche con sistemi di rappresentazione multipla di immagini a divisione di quadro;

• postazioni di lavoro PC per ciascun operatore del centro e per i componenti del GOS, connesse ad una rete locale a cui si dovrà accedere remotamente attraverso reti WAN con protocolli TCP/IP e trasporto su internet/VPN/WiMax tramite cifratura delle comunicazioni;

• apparecchiature di registrazione e trasmissione immagini a Sale Operative della Questura e del Comando dei vigili del fuoco;

• predisposizione delle infrastrutture e dei sistemi di governo e controllo degli apparati ricetrasmittenti sia analogici che digitali in dotazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario (Art. 19 D. M. 6/6/2005 - Sicurezza strutturale degli Impianti), sia per i collegamenti locali che alle rispettive Centrali Operative;

• linee telefoniche dimensionate per il numero degli operatori e dei componenti del GOS;

• collegamento al sistema di diffusione sonora dell'impianto sportivo, in modo da consentire la possibilità di diffondere, mediante altoparlanti, comunicati per il pubblico di competenza del Centro.

POSTO DI POLIZIA

Art. 19 ter - 3° paragrafo - lett. b D. M. 6/6/2005 - Sicurezza strutturale degli Impianti

Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti ambienti idonei per attivare, in occasione degli eventi sportivi, uno o più posti di polizia (con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate e servizi igienici).

Il Posto di Polizia di cui sopra dovrà essere localizzato in un'area interdetta al pubblico, avere accesso diretto all'area di servizio annessa ed altresì un collegamento diretto con le vie di esodo dei mezzi di soccorso.

I locali dovranno essere realizzati in modo tale da garantire la protezione fisica del loro perimetro adottando materiali e strutture di tipo antisfondamento ed antieffrazione, sistemi di chiusura di sicurezza e quanto necessario allo scopo di garantire la sicurezza degli operatori e delle strutture.

I locali di sicurezza destinati al trattenimento delle persone fermate o arrestate dovranno essere almeno 2 (distinti per le diverse tifoserie); le dimensioni di tali locali dovranno essere

proporzionate alla capienza dell'impianto sportivo (minimo mq 30 - vedi schema allegato), e preventivamente concordati con le locali Autorità di Pubblica Sicurezza.

Gli arredi come gli impianti dei locali di sicurezza dovranno essere fissi ed antimanomissione.

LOCALI O E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO

Ove ritenuto necessario dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, dovranno essere individuati locali e/o aree a cielo aperto ad uso dei vigili del fuoco presenti nell'ambito dell'impianto sportivo e dei relativi mezzi. Tali locali e aree dovranno avere accesso diretto all'area di servizio annessa e collegamento diretto con i varchi di uscita dei mezzi di soccorso.

AREE PER LO STAZIONAMENTO DEI MEZZI DEL SOCCORSO SANITARIO

Fermo restando quanto stabilito dagli specifici piani generali di emergenza sanitaria, ove ritenuto necessario dal responsabile del servizio, potranno essere individuate ulteriori aree per lo stazionamento del personale e dei mezzi del soccorso sanitario.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
VIA CAVOUR, 5 – 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525

Prot. n. P1769 / 4139 sott. 6/II.R.6.Bis Roma, 20 dicembre 2005

CIRCOLARE n. 31 MI.SA.

– AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

– AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
38100 - TRENTO

– AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
39100 - BOLZANO

– AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
11100 - AOSTA

– AI SIGG. DIRETTORI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO
LORO SEDI

– AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO COORDINAMENTO
E RELAZIONI ESTERNE DEL DIPARTIMENTO
SEDE

OGGETTO: **D.M. 6 giugno 2005 "Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - Chiarimenti in merito all'ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento.**

Facendo seguito alla Circolare n. 18 MI.SA. datata 27 giugno 2005, nella quale sono stati riportati i primi indirizzi applicativi in ordine al D.M. 6 giugno 2005, si ritiene utile fornire, anche sulla scorta dei quesiti pervenuti dagli Uffici territoriali del C.N.VV.F. e dalle Prefetture, ulteriori precisazioni in merito all'ambito di applicazione e ai profili attuativi delle misure introdotte dal menzionato decreto.

Nel dettaglio, si ritiene che le disposizioni del D.M. 6 giugno 2005 di seguito riportate debbano applicarsi esclusivamente agli impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori:

– articolo 4, comma 1;
– articolo 6 - Sistemi di separazione;
– articolo 8 - Aree di sicurezza e varchi;
– articolo 10, comma 2;
– articolo 13 - Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica;
– articolo 14 - Gestione dell'impianto sportivo.

Sono riferiti agli impianti sportivi all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori ed a quelli al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori, l'articolo 7, l'articolo 10, comma 1, e il punto 8 del novellato articolo 19 inerente il centro di gestione delle emergenze.

I complessi sportivi multifunzionali sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 12 per quanto attiene la gestione della sicurezza antincendio.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano agli impianti sportivi all'aperto e/o al chiuso con capienza superiore a 2.000 spettatori.

Le misure dell'articolo 9 trovano attuazione per gli impianti sportivi all'aperto e/o al chiuso ove si svolgono manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.

Infine, in merito alle disposizioni transitorie, si ritiene che l'unico termine indicato all'articolo 15, comma 1, per l'adeguamento (ossia l'inizio della stagione calcistica 2005/2006) debba riferirsi a tutti gli impianti sportivi preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 6 giugno 2005, indipendentemente dalla capienza e dalla tipologia di manifestazione sportiva. Resta fermo, naturalmente, quanto previsto al successivo comma 2 del menzionato articolo 15, in relazione alla possibilità per i Prefetti di autorizzare eventuali proroghe al suddetto termine.

Il Capo Dipartimento
(Morcone)

Finito di stampare nel mese di gennaio 2006
dal Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche
del Dipartimento VV.F. · Roma

SERVIZIO **DOCUMENTAZIONE E RELAZIONI PUBBLICHE**